



Quota 100 e opzione donna: alcuni chiarimenti nella circolare Inps

L'Inps ha emesso una circolare per chiarire alcuni punti per quanto riguarda le pensioni anticipate così dette: quota 100 e opzione donna.

Vediamo i chiarimenti.

1) I soggetti che hanno svolto l'ultima attività lavorativa come militari delle forze armate, della Polizia e di Polizia penitenziaria, di personale operativo dei Vigili del fuoco e della Guardia di Finanza non possono accedere alla pensione di quota 100.

La possono ottenere quando l'ultima attività lavorativa svolta è di altra natura. In questo caso è possibile utilizzare i periodi di lavoro svolto nell'attività di pubblica sicurezza;

2) Oltre che con 62 anni di età, il diritto a quota 100 si perfeziona con 38 anni di contributi. È però indispensabile che 35 anni di contributi siano raggiunti senza considerare la contribuzione figurativa accreditata per periodi di malattia, infortunio e disoccupazione. In mancanza di questo requisito il soggetto può esercitare la facoltà di opzione ai fini di ottenere con il diritto alla pensione l'applicazione del calcolo contributivo dell'intera pensione, a condizione che entro il 1995 abbia meno di 18 anni di contributi e abbia versato 15 anni di contributi, di cui almeno 5 dopo il 1995.

3) La percezione della pensione

quota 100 è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo fino all'età della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni). È possibile cumulare questa pensione unicamente con un reddito da lavoro "autonomo occasionale" nella soglia massima annuale di 5.000 euro lordi. Questa normativa è particolarmente gravosa per gli artigiani e i commercianti che avranno difficoltà di reddito nel passare da un'attività "normale" a un'attività "occasionale".

4) La percezione dell'Ape sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta (possibile la reversibilità). Il titolare di questa indenni-

tà può conseguire la pensione quota 100, ma dalla decorrenza della pensione non può più percepire l'indennità cosiddetta Ape sociale.

5) La titolarità di anticipo finanziario a garanzia pensionistica, la cosiddetta Ape volontaria, è incompatibile con la contemporanea percezione di qualsiasi pensione diretta. Qualora nella fase di erogazione dell'Ape il beneficiario presenti domanda di pensione quota 100, l'Inps ne dà comunicazione all'istituto finanziatore che sospende l'erogazione dell'anticipo.

6) Ai fini del conseguimento di quota 100 è possibile applicare le disposizioni in materia di maggiorazioni

dell'anzianità contributiva (ad esempio: non vedenti, invalidi superiori al 74%, ecc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad esempio: lavoro svolto con esposizione all'amianto, ecc.).

7) Oltre che con 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 per quelle autonome, l'opzione donna richiede anche che entro il 31 dicembre 2018 siano stati raggiunti i 35 anni di contributi. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni sono utili i contributi obbligatori, volontari e figurativi con esclusione dei contributi per malattia, infortunio e disoccupazione.

Angelo Vivenza